

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Gennaio 2018**

**Approfondimento su:** Riforma del terzo settore aspetti civilistici e fiscali

*Lun.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

*Mar.16*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

## **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

## **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Mar.30*

## **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Mer.31*

**Iva**

**Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

**Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

**Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

*Inps*

**Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

**Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## Riforma del terzo settore aspetti civilistici e fiscali

La riforma del Terzo Settore sembra tenere un comportamento differente nel momento in cui si passa dall'aspetto civilistico a quello fiscale, relativamente all'inquadramento dell'ente.

In base alla legge delega (L. 106/2016) e al D.Lgs. 117/2017 (codice degli enti del Terzo Settore) gli ETS si configurano civilisticamente come soggetti istituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel momento in cui ci si è posti il tema del loro inquadramento fiscale, anziché andare verso una decommercializzazione oggettiva delle attività di interesse generale indipendentemente dalle modalità (imprenditoriali o meno) con cui esse vengono svolte, si è preferito ricorrere alla logica che ha ispirato l'art. 73 del TUIR, che opera una netta distinzione tra enti commerciali (c. 1, lett. b) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, e gli enti non commerciali (c. 1, lett. c) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. In questo modo, però, anziché continuare sulla strada che la sponda civilistica aveva tracciato, cioè quella di privilegiare l'aspetto finalistico, così come del resto si era fatto con le Onlus decommercializzando tutte le attività svolte (avessero esse un contenuto commerciale o meno) sia cioè che si tratti di attività istituzionali o connesse (vedi art. 150 del TUIR) si è preferito ingabbiare l'inquadramento fiscale dell'ente nella rigida alternativa: commerciale o non commerciale. In realtà, come meglio vedremo in seguito, per stabilire la natura commerciale o non commerciale dell'ente il D.Lgs.

117/2017 non fa riferimento né all'art. 75, c. 4, né all'art. 149 del TUIR (che per gli ETS viene abrogato), quanto piuttosto a un confronto (vedi art. 79, c. 5) tra entrate istituzionali e entrate commerciali. Il rapporto, peraltro, è fortemente influenzato dai criteri secondo i quali l'attività viene svolta ai sensi dell'art. 79, c. 2.

Questo quadro complessivo porta con sé alcuni limiti importanti:

- sotto il profilo civilistico, le attività che l'ETS può svolgere sono tassative: attività di interesse generale (art. 5). L'ETS può anche svolgere attività diverse (art. 6), purché strumentali e sussidiarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale. Se non si rispettano questi vincoli si ha la perdita della qualifica di ETS, con conseguente devoluzione del patrimonio (vedi artt. 49 e 50);
- sotto il profilo tributario, le attività commerciali (comprese quelle dell'art. 5) non devono essere prevalenti secondo quanto previsto dall'art. 79, c. 5. In caso contrario, in caso di perdita della qualifica di ente non commerciale, si ha la perdita delle agevolazioni fiscali. In buona sostanza, si può dire che l'inquadramento dell'ETS all'interno del titolo II del TUIR non ha dato rilevanza, come invece era stato fatto sotto il profilo civilistico, all'aspetto finalistico. Inoltre, la logica della decommercializzazione delle attività di interesse generale in base ad alcuni criteri, sostanzialmente legati alla economicità delle attività svolte (vedi art. 79, c. 2 che contrappone i costi effettivi ai corrispettivi), non solo ha reso complicato individuare quali attività hanno natura commerciale rispetto a quelle che hanno natura non commerciale, ma per l'influenza che detti criteri, risultanti dall'art. 79, c. 2, hanno anche ai fini della determinazione della natura dell'ente (commerciale o non commerciale) rischia altresì di condizionarne l'inquadramento fiscale.